

*m.ca*  
m.ca

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014  |
|            | Protocollo | P17958/2014 |



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.**

AI MINISTRO  
della Giustizia  
**R O M A**

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
**LORO SEDI**

All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
**R O M A**



m.ca

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014  |
|            | Protocollo | P17958/2014 |



**OGGETTO: Pratica num. 84/VQ/2014. Ricadute della legge n. 114/2014 sulle procedure di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi attualmente in corso**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 novembre 2014, ha adottato la seguente delibera:

"

**Risoluzione sui problemi applicativi della normativa transitoria in tema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui all'art.2, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.114**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, recante "*Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione*", nell'ambito delle "*Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni*" ha disposto, al primo comma dell'art.1, l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503, e cioè la norma che prevedeva in maniera generale, per tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo: per il personale di magistratura, l'età di ordinaria cessazione dal servizio è prevista dall'art. 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 "*al compimento del settantesimo anno di età*", mentre il comma 1 bis del citato art.16 aveva esteso la permanenza in servizio dei magistrati (e in generale del personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n.27) fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Pertanto, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014, non potrà più essere autorizzato il trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età.

Il legislatore, peraltro, consapevole dell'effetto di improvvisa cessazione dal servizio di un numero rilevante di magistrati, e preoccupato delle conseguenti possibili criticità per il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, ha stabilito che "*Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore*".



m.ca

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014  |
|            | Protocollo | P17958/2014 |




Orbene, il limite di nuova introduzione all'età pensionabile dei magistrati, con l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età - e la previsione del collocamento a riposo di tutti coloro che lo abbiano già superato a decorrere dal 31 dicembre 2015 - incidono in maniera significativa sulla legittimazione dei candidati a partecipare a concorsi per la nomina ad uffici dirigenziali o semidirigenziali: secondo gli artt. 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, infatti, la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ed avuto riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso, almeno quattro anni di servizio.

Come si evince dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge, il legislatore, muovendo dall'esigenza di gradualizzare "gli effetti dell'abbassamento dell'età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell'abbassamento del limite a 70 anni" ha previsto, all'art. 2, terzo comma, del citato decreto legge, sia pure in via transitoria, che *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo"*.

Per il combinato operare dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 disposta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 90/2014, degli artt. 34 bis e 35 del D.Lgs. n. 160/2006 e della norma transitoria di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 90, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, può quindi oggi affermarsi che:

- nei concorsi relativi al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi per vacanze pubblicate dopo il 30 giugno 2015 sarà requisito di legittimazione indispensabile per la partecipazione la garanzia, da parte dei candidati, di un periodo di servizio di quattro anni conteggiato dalla data della vacanza del posto richiesto fino al compimento del settantesimo anno di età;
- per i concorsi relativi a vacanze pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014 (e quindi dopo il 24 giugno 2014) ed entro il 30 giugno 2015 tale periodo di servizio residuo, sempre spirante al settantesimo anno di età ovvero al 31 dicembre 2015, è ridotto a tre anni;
- rimane da stabilire quale sia la disciplina applicabile ai requisiti di legittimazione dei partecipanti ai concorsi banditi prima del 24 giugno 2014 e non ancora conclusi a quella data: l'alternativa, evidentemente, è quella tra l'applicazione della normativa precedente - per la quale doveva essere garantito un periodo di servizio di quattro anni prima del



m.ca

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014   |
|            | Protocollo | P 17958/2014 |



collocamento a riposo differibile fino al settantacinquesimo anno di età - e quella sopravvenuta - che richiede tre anni con termine finale massimo al settantesimo anno ovvero al 31 dicembre 2015.

Il tema che si pone è quello dell'incidenza delle sopravvenienze normative sulle procedure concorsuali amministrative in corso.

Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il regime giuridico di ciascun atto è governato dalle regole esistenti al momento della sua adozione (*tempus regit actum*), con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alla norme vigenti al tempo in cui è stato adottato (cfr. *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1900).

Quanto alle procedure con cui il Consiglio Superiore provvede al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, il giudice amministrativo ha affermato che, "*esaminando la disciplina primaria e secondaria delle procedure selettive svolte dal CSM, appare arduo non concludere che le stesse sono riconducibili al modello del concorso per titoli, ancorché con caratteristiche peculiari legate - tra l'altro - alla rilevanza costituzionale dell'Organo che le gestisce*" (così Consiglio Stato, sez. IV, n.5479/2009 e n.2064/2010).

La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, specificato, quanto all'individuazione della normativa applicabile, come il principio *tempus regit actum* non trovi applicazione laddove non si sia in presenza di una sequenza procedimentale composta di più atti dotati di propria autonomia funzionale, ma in presenza di una attività, la quale, benché articolata su un determinato arco temporale, si presenta come un procedimento unitario, con la conseguenza che l'intera sequenza deve intendersi disciplinata dalle norme vigenti al momento in cui essa ha avuto inizio. Tale ultima fattispecie ricorre nel caso di procedure selettive o concorsuali, nel cui ambito il sostanziale carattere di unitarietà importa l'integrale sottoposizione dell'intero procedimento alla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando. Si è così affermato che "*in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella "lex specialis", non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse*"



m.ca

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014  |
|            | Protocollo | P17958/2014 |



(cfr. Consiglio Stato, A.P. n. 9 del 2011, Cons Stato, Sez. IV, sentenza 12 gennaio 2011, n. 124, Sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4791, 12 giugno 2008, n. 2909, Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909).

In tali casi, infatti, secondo la richiamata giurisprudenza, la necessità dell'applicazione di un'identica disciplina scaturisce dalla stessa funzione del procedimento, teso ad individuare la scelta del miglior concorrente o del miglior contraente, ed è garanzia della *par condicio* tra i candidati, i cui requisiti devono essere accertati e valutati secondo i medesimi criteri (cfr. anche C.d.S., Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 112).

Ricostruito in questi termini il regime giuridico delle procedure concorsuali appare evidente che, anche nel caso di specie, le norme sopravvenute non potranno trovare applicazione che nei confronti delle procedure (o meglio dei bandi) pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014 e, pertanto, dopo il 24 giugno 2014.

L'art.2, comma 3 del citato decreto legge, nello stabilire che *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo"* non ha affatto stabilito che la deroga (o meglio, la nuova disciplina, ancorché transitoria, come sopra delineata) dovesse essere applicata anche alle procedure in corso (disciplinate, come detto, dai bandi già pubblicati) ma si è limitato a disciplinare un regime transitorio, valido fino al 30 giugno 2015, per le procedure avviate (o meglio, per i bandi pubblicati) successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014.

In tal senso depone non soltanto, come detto, la mancata espressa previsione di una applicazione del regime transitorio anche alle procedure in corso, ma anche il rispetto del principio generale stabilito dall'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile che, com'è noto, prevede che *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*.

Se si ritenesse applicabile il regime transitorio anche alle procedure in corso (e cioè quelle bandite prima dell'entrata in vigore del decreto legge) si attribuirebbe a quest'ultimo un'efficacia retroattiva non prevista e, soprattutto, non consentita dall'ordinamento, a meno di una deroga espressa non rinvenibile in alcuna delle disposizioni del più volte citato D.L..

Né appare possibile avallare qualsivoglia interpretazione che ravvisi tale deroga nella *"ratio"* dello stesso D.L. 90/14: operazione interpretativa non consentita in considerazione del carattere generale del principio di non retroattività della norma sopravvenuta.

A ciò si aggiunga che l'eventuale applicazione retroattiva del decreto legge recherebbe in sé la gravissima, ulteriore, conseguenza di incidere su un procedimento concorsuale per la nomina di



m.ca

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 07/11/2014  |
|            | Protocollo | P17958/2014 |



magistrati ad uffici direttivi e semidirettivi che si tradurrebbe nella esclusione, *ex lege*, di magistrati già legittimamente “in corsa” per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali o semidirigenziali.

Osserva da ultimo il Consiglio che le esigenze di funzionalità del servizio poste a fondamento dell’opzione di immediata e generale operatività delle norme sopravvenute potranno trovare adeguata e opportuna considerazione, in relazione alla specificità di ogni singolo ufficio giudiziario, in sede di valutazione di idoneità dei candidati aspiranti all’incarico dirigenziale.

Ne consegue che la disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 non può che trovare applicazione, con le specificazioni sopra indicate, in relazione alle sole procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

Tanto premesso,

delibera

di adottare la presente risoluzione:

“ Nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, avviate prima dell’entrata in vigore del decreto legge *24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.114*, la legittimazione dei candidati a partecipare ai concorsi continua ad essere disciplinata dalle disposizioni vigenti prima dell’emanazione del predetto decreto legge”

”

■ **SECRETARIO GENERALE**  
(Paola Piraccini)

